

<b>DELIBERAZIONE N. 1097 DEL 26/10/2020</b>	
<b>OGGETTO:</b> PRESA ATTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ENTE E L'ADNKRONOS SALUTE S.R.L. FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA.	
Esercizi/o . Centri/o di costo . - <b>Importo presente Atto: € .</b> - <b>Importo esercizio corrente: € .</b> Budget - <b>Assegnato: € .</b> - <b>Utilizzato: € .</b> - <b>Residuo: € .</b> Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: <b>Livio Cardelli</b>	STRUTTURA PROPONENTE  <b>UOC A.A.G.G. e Legale</b> Il Dirigente Responsabile  <b>Fabio Andreasi Bassi</b>  Responsabile del Procedimento  <b>Aura Albina Colaiuda</b> L'Estensore  <b>Aura Albina Colaiuda</b>  Proposta n° DL-1073-2020
<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b> Positivo Data 22/10/2020 IL DIRETTORE SANITARIO <b>Branka Vujovic</b>	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Positivo Data 21/10/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <b>Laura Figorilli</b>
Parere del Direttore Scientifico IRE <b>Gennaro Ciliberto</b> data 20/10/2020 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG <b>Aldo Morrone</b> data 20/10/2020 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - Allegato: Protocollo d'Intesa IFO/Adkronos. Pag. 5	

***Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale***

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2.
- Premesso che l'attività formativa ha grande rilievo nella missione dell'Ente perché consente il trasferimento delle competenze diagnostiche e cliniche di eccellenza sia in ambito interno, che in ambito nazionale ed internazionale.
- Che l'Agenzia AdnKronos Salute è editore di un canale satellitare dedicato all'attività di formazione a distanza del personale medico sanitario ed assicura in tale ambito un elevato livello di professionalità.
- Dato atto che l'Ente ed AdnKronos Salute risultano essere entrambi accreditati Provider ECM da parte del Ministero della Salute.
- Rilevato che l'Ente e la predetta Agenzia, considerata la complementarietà delle rispettive specifiche competenze, intendono procedere alla verifica della possibilità di realizzare un progetto di collaborazione di reciproco vantaggio nell'ambito della "formazione a distanza".
- Richiamato l'atto deliberativo n. 269 del 13.04.2018 con il quale è stato preso atto di un precedente Protocollo d'Intesa stipulato dall'Ente con AdnKronos per le medesime finalità.
- Rilevato che, in considerazione dei risultati positivi conseguiti in precedenza, in data 30.09.2020 è stato stipulato un nuovo Protocollo d'Intesa tra l'Ente e la citata Agenzia, con il quale sono stati regolamentati i vari aspetti dell'accordo, la cui scadenza è stata fissata al 31.12.2022.
- Ravvisato che tale Protocollo non risulta vincolante per le parti ed è teso esclusivamente a delineare i principi generali della fase preliminare all'attivazione della collaborazione, accompagnata da una verifica di fattibilità e che, solo in caso di esito positivo della verifica, si procederà all'avvio delle attività comuni.
- Ravvisata pertanto l'opportunità di prendere atto del Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Ente AdnKronos Salute s.r.l. finalizzato alla realizzazione di un progetto di collaborazione

di reciproco vantaggio nell'ambito della formazione a distanza, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e che si approva in ogni sua clausola.

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio

### **Propone**

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- recepire il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Ente ed AdnKronos Salute s.r.l. finalizzato alla realizzazione di un progetto di collaborazione di reciproco vantaggio nell'ambito della formazione a distanza, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e che si approva in ogni sua clausola.
  
- di dare atto che ai fini della realizzazione dei singoli progetti, nessun onere verrà comunque imputato all'Ente nonché ad ADNKRONOS Salute, se non con la loro rispettiva previa autorizzazione.

La UOC Affari Generali e l'Ufficio Stampa cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale**

**Fabio Andreasi Bassi**

## **Il Direttore Generale**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

### **Delibera**

di approvare la proposta così formulata concernente *“PRESA ATTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ENTE E L'ADNKRONOS SALUTE S.R.L. FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA.”* e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Francesco Ripa di Meana**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

ADNKRONOS SALUTE S.r.l. unipersonale (in seguito denominata Agenzia), Codice Fiscale 04914961000, con sede in Roma, Piazza Mastai 9, nella persona del Legale Rappresentante Cavaliere del Lavoro dott. Giuseppe Pasquale Marra, nato a Castelsilano (KR) il 21 novembre 1936 e domiciliato per la carica in Roma, Piazza Mastai 9, sede legale dell'Agenzia predetta;

### **E**

IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (di seguito IFO), Codice Fiscale 020153140583, con sede in Roma, via Elio Chianesi 53, nella persona del Direttore Generale dott. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma il 02/05/1951 e domiciliato per la carica presso la sede legale dei suddetti Istituti;

### **PREMESSO CHE:**

- A. Nella mission degli IFO l'attività formativa ha grande rilievo per il trasferimento delle competenze diagnostiche e cliniche di eccellenza sia all'interno che per altri enti;
- B. l'Agenzia AdnKronos Salute è editore di un canale satellitare dedicato all'attività di formazione a distanza del personale medico sanitario ed assicura un elevato livello di professionalità in tale ambito;
- C. IFO è accreditato Provider ECM da parte del Ministero della Salute;
- D. AdnKronos Salute è accreditato Provider ECM da parte del Ministero della Salute
- E. IFO e AdnKronos Salute, considerata la complementarità delle rispettive specifiche competenze, intendono procedere alla verifica della possibilità di formulare congiuntamente un progetto di collaborazione di reciproco vantaggio nell'ambito della "formazione a distanza" e ritengono ora utile e opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula del presente Protocollo d'Intesa.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti si conviene quanto segue:

### **Paragrafo 1 – INTESE TRA LE PARTI**

#### **1.1. Intese comuni e obiettivo del Protocollo**

Le Parti tutte intendono verificare un possibile scenario di collaborazione con lo scopo di sviluppare un progetto nell'ambito dell'ECM.

In particolare, le Parti intendono verificare la possibilità di convogliare all'attuazione del progetto le proprie specifiche competenze qualificate per:

#### **A) Inserimento di esperti degli IFO all'interno degli spazi attuali e futuri del palinsesto del canale, in particolare:**

- a. Journal Tribune - approfondimenti sugli articoli in tema di malattie di propria competenza su riviste specializzate internazionali;
- b. Inside meeting - report su Congressi promossi dagli IFO in ambito nazionale e internazionale;
- c. Vero o Falso? – Falsi miti della medicina, in oncologia e dermatologia, pillole di informazioni realizzate con gli esperti IFO e per combattere le fake news;
- d. Top Doctor – Interviste a esperti degli IFO (da valutare anche in chiave internazionale);
- e. In Sanità – da valutare Talk shows dedicati ad argomenti in tema di oncologia e dermatologia e temi in cui gli hanno esperti;
- f. 360 Prevention – Appuntamento con la prevenzione

**B) Creazione di un piano formativo realizzato con la collaborazione scientifica degli IFO**

**centrato sui seguenti temi:**

- a. Medicina di precisione e Biopsia liquida (IRE);
- b. Chirurgia d'avanguardia, mininvasiva e robotica (IRE);
- c. L'immunoterapia sostituirà la chemio in futuro? (IRE);
- d. Psoriasi e dermatite atopica (ISG);
- e. Patologie degli annessi cutanei (capelli e unghie) (ISG)
- f. Patient education.

In relazione a quanto sopra, i Provider si riservano:

- di adoperarsi fattivamente nella ricerca di eventuali sponsorizzazioni per la realizzazione del programma formativo e/o del singolo corso;
- di valutare autonomamente le tempistiche e le modalità di produzione del piano formativo compatibilmente con le risorse disponibili.

**1.2. Intese specifiche**

È nelle intenzioni di entrambe le Parti:

- verificare congiuntamente i termini di un'ipotesi progettuale di cui al punto 1.1 nonché la sua fattibilità;
- individuare le professionalità che possano essere poste a disposizione del Progetto;
- sviluppare progetti di integrazione dell'ipotesi progettuale con i percorsi delle strutture per ciascuna Parte coinvolta, nonché con i percorsi disposti dalla normativa vigente;
- individuare, ciascuna, un Referente di Progetto, responsabile dei contatti con l'altra Parte.



## **Paragrafo 2 – ACCORDI**

### **2.1 Vincoli tra le Parti**

Il presente Protocollo non è vincolante ed è teso esclusivamente a delineare i principi generali della fase preliminare all'attivazione di una collaborazione tra le Parti accompagnata da una verifica di fattibilità e, in caso di esito positivo della verifica, dall'avvio delle attività comuni per un periodo che le Parti giudicheranno utile a valutarne i primi risultati.

Le Parti non intendono creare alcun obbligo reciproco.

### **2.2. Convenzione attuativa**

Successivamente all'avvio delle attività di cui al Progetto, le Parti potranno stipulare un accordo vincolante relativamente ad alcuni o a tutti gli aspetti a cui si fa riferimento al paragrafo 1.

### **2.3. Costi e responsabilità**

Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese in relazione all'oggetto del presente Protocollo.

Resta inteso che ai fini della realizzazione dei singoli progetti, nessun onere verrà comunque imputato all' IFO, nonché a Adnkronos Salute se non con la loro rispettiva previa autorizzazione.

### **2.4. Riservatezza**

2.4.1. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni che le siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo, fino al termine di 6 mesi dalla data di scadenza del presente accordo riportata al successivo punto 2.5

2.4.2. Comunicati stampa. Eventuali comunicazioni e comunicati stampa dovranno essere approvati preventivamente per iscritto da entrambe le Parti.

## **2.5. Durata e risoluzione**

Il presente Protocollo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e scade il **31 dicembre 2022**, data scadenza contratto Sky, in ordine al quale le Parti dichiarano di essere a conoscenza e si impegnano a non svolgere alcuna attività contraria allo stesso o dalla quale possa derivare pregiudizio in capo ad una delle Parti. È possibile procedere unilateralmente con la risoluzione anticipata inviata tramite raccomandata a/r da una delle Parti fermo restando comunque l'obbligo di riservatezza al 2.4.1

## **2.6. Non esclusività**

Il presente Protocollo non dà luogo ad un rapporto di esclusività; ciascuna Parte è libera di eseguire progetti analoghi con terzi.

## **2.7. Assicurazioni.**

Le Parti manterranno ognuna le proprie polizze di assicurazione generale e per responsabilità professionale, come necessario per assicurare le Parti contro qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni procurati in relazione alle loro responsabilità per le attività riconducibili al presente protocollo.


## **2.8. Emendamenti.**

Il presente Protocollo potrà essere emendato solo con accordo scritto.

Per Adnkronos Salute s.r.l. unipersonale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Giuseppe Pasquale Marra)



Roma, 30 settembre 2020

Per IFO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Ripa di Meana)

